



COMUNE DI GIOVINAZZO

"ZONA C3" PIANO PARTICOLAREGGIATO ATTUATIVO



SETTORE URBANISTICO E AMBIENTE

Arch. Vincenzo Turturro (coordinatore)



STUDIO TECNICO ASSOCIATO

ARCHITETTI: CAMPANELLA, CERTINI, C. SBIROLI, INGENGERI: NARDULLI, PIEPOLI, GEOMETRA: CERTINI, N.
70017 Putignano (BA) - Via G. Verdi, 12
Tel/Fax 080.4913410 E-mail: sta@staputignano.it

Arch. Claudio Certini (coordinatore)

Arch. C. FANELLI
Arch. L. SGOBBA
G. BIANCO

IL SISTEMA DI QUALITA' DELLO S.T.A. E' CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2000 DA



ALLEGATO

**RELAZIONE TECNICA FINALIZZATA AL RILASCIO
DEL PARERE PAESAGGISTICO**

FILE
ARCHIVIO

1469PD_putt

SCALA

ALLEGATO

B01

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	ELABORAZIONE	VERIFICATORE
0	Marzo 2007	1 ^a emissione	Arch. C. Fanelli	arch. C. Certini
1				
2				

INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	3
2.	IL SITO.....	4
3.	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.....	6
4.	IL PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO DELLA REGIONE PUGLIA (P.U.T.T./PAESAGGIO).....	10
5.	RAPPORTI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO CON GLI AMBITI CHE COSTITUISCONO IL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE EXTRAURBANO DELLA REGIONE PUGLIA	12
6.	RAPPORTI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO CON I SITI DI INTERESSE NATURALISTICO DI IMPORTANZA COMUNITARIA.....	13
7.	RAPPORTI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO CON LE AREE NATURALI PROTETTE DELLA PIANIFICAZIONE NAZIONALE E REGIONALE	17
8.	IL PIANO PAESISTICO TERRITORIALE TEMATICO /PAESAGGIO DELLA REGIONE PUGLIA.....	19
8.1.	GLI AMBITI TERRITORIALI DISTINTI (ATD)	20
8.1.1.	DIRETTIVE DI TUTELA	22
8.1.2.	GLI AMBITI TERRITORIALI ESTESI (ATE).....	24
8.1.3.	INDIRIZZI DI TUTELA.....	25
9.	LO "STUDIO DI IMPATTO PAESAGGISTICO" CON RIFERIMENTO ALLE NTA DEL PUTT/P.....	26
10.	I SISTEMI COSTITUTIVI FONDAMENTALI DELLE STRUTTURE PAESISTICO- AMBIENTALI.....	27
11.	VERIFICA DELL'IDONEITÀ' LOCALIZZATIVA DELL'INTERVENTO RISPETTO ALLE NTA ED ALLA STRUTTURA OPERATIVA DEL PUTT/PAESAGGIO.....	30
11.1.	VERIFICA DELL'IDONEITÀ' LOCALIZZATIVA DELL'INTERVENTO IN BASE ALLE NTA DEL PUTT/P: AMBITI TERRITORIALI ESTESI - AMBITI TERRITORIALI DISTINTI	30

11.2. LE "DIRETTIVE DI TUTELA" RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO.....	32
11.2.1. SISTEMA "ASSETTO GEOLOGICO - GEOMORFOLOGICO-IDROGEOLOGICO"	33
11.2.2. SISTEMA "COPERTURA BOTANICO VEGETAZIONALE E CULTURALE"	33
11.2.3. SISTEMA "STRATIFICAZIONE STORICA DELL'ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA"	33
11.3. VERIFICA IDONEITA' LOCALIZZATIVA DELL'INTERVENTO CON RIFERIMENTO AL SISTEMA: ASSETTO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO – IDROGEOLOGICO	34
11.4. VERIFICA IDONEITA' LOCALIZZATIVA DELL'INTERVENTO CON RIFERIMENTO AL SISTEMA: BOTANICO – VEGETAZIONALE E DELLA POTENZIALITA' FAUNISTICA	36
11.5. VERIFICA DELL'IDONEITÀ LOCALIZZATIVA DELL'INTERVENTO CON RIFERIMENTO AL "SISTEMA STRATIFICAZIONE STORICA DELL'ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA"	37
12. CONCLUSIONI	41

1. INTRODUZIONE

In adempimento di quanto disposto dall'art.149 del D.vo n.490/29.10.99 e dalla legge regionale 31.05.80 n.56, il PUTT/P disciplina i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di: tutelarne l'identità storica e culturale, rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturanti, e il suo uso sociale, promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali.

Una parte dell'area oggetto di intervento è tipizzata come Ambito Territoriale Esteso "C" dal PUTT/Paesaggio e quindi necessita di "Parere Paesaggistico" di cui all'art.5.3 delle NTA del PUTT/P.

2. IL SITO

Il PRG ha zonizzato come C3 una maglia di forma rettangolare, di complessivi circa 73 ettari di cui, circa 57 direttamente impegnati dall'insediamento previsto dal piano particolareggiato, circa 3,3 già impegnati da aree edificate (che restano confermate), e circa 11,7 sottoposti a tutela di inedificabilità dal PUTT/P "Piano Urbanistico Tematico Paesaggio della Regione Puglia" e, destinati a verde pubblico, come in appresso specificato.

L'area interessata dal Piano è posta a ridosso della sede della ferrovia Foggia-Bari con un fronte di circa 1.700 metri attestato sulla stessa; ha una profondità media di circa 420 metri, ed è compresa all'incirca tra la strada comunale Dei Cappuccini a ovest e l'alveo della lama Del Castello a est.

Tra l'area interessata dal Piano ed il mare (in linea d'aria a circa 1.000 metri di distanza) si sviluppa l'intero abitato di Giovinazzo, e l'ecosistema che caratterizza la zona è totalmente artificiale.

Le sue componenti abiotiche in parte, e quelle biotiche in toto, infatti, sono state irreversibilmente determinate dall'attività dell'uomo: l'edificato tra la zona ed il mare, la infrastrutturazione viaria, il coltivo -dell'ulivo, del mandorlo e della vite- che non appartiene all'ambiente naturale, ne sono evidente dimostrazione.

La prescrizione regionale relativa alla salvaguardia della lama Del Castello, sopra richiamata, impone la non trasformabilità di gran parte delle aree poste sul limite orientale della zona, pur continuando esse a far parte del piano particolareggiato e, quindi, del "comparto" in esecuzione dell'art. 15 della l.r. 6/1979 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Nella zona ricadono due plessi di riconosciuto valore storico-architettonico: il "Convento e Chiesa di S. Antonio" del XV secolo (nella maglia C3.1), in fregio alla vecchia sede della strada provinciale per Terlizzi a ridosso della ferrovia, e il "Casino Gianmorula" sempre del XV secolo (nella maglia C3.6), prospiciente la stessa strada provinciale sul limite sud dell'area tipizzata. In conformità della tutela disciplinata dall'art.64 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, il piano particolareggiato ha individuato i modi per attuare la tutela e valorizzazione dei plessi.

Il P.P., prescindendo da alcuni edifici a ridosso della ferrovia (che il progetto del piano particolareggiato conferma), è nella quasi totalità coltivato ad uliveto; esso è attraversato nella direzione est-ovest, nella sua parte centrale, dalla strada provinciale n.171 di raccordo tra la strada provinciale n.107 Terlizzi-Giovinazzo (che prosegue nell'attuale nuovo tracciato con il sovrappasso ferroviario che sfocia in via Daconto) e la strada provinciale n.88 Bitonto-Giovinazzo (che prosegue nel suo tracciato con sottopasso che sfocia sempre su via Bitonto all'incrocio con via Piscitelli); nella parte centrale, inoltre, nella direzione sud-nord, l'area è attraversata dalla strada comunale Santa Lucia.

Il piano particolareggiato conferma tale impianto viario che assume il ruolo di principale sistema di accesso nel nuovo insediamento.

Nel suo complesso, l'area degrada dolcemente da sud (sul limite l'altitudine sul l.m.m. è di circa 26 m) verso nord, attestandosi alla quota di circa 20 m sul confine con la sede ferroviaria, con una pendenza media di circa l'1,5%. Sul versante orientale si accentua una leggera pendenza verso la lama sopra richiamata.

L'area in oggetto non è compresa tra "i siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente 03.04.2000 (GU suppl. n.95/22.04.200).

Considerato che la superficie sottoposta a modificazione, pari a circa 57 ettari, è superiore ai 40 ettari di cui al punto B.3.b dell'Elenco B.3 dell'allegato B alla legge regionale n.11/12.04.2001 "norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", il progetto dell'insediamento è stato sottoposto alla "procedura di verifica" di cui all'art.16 della stessa legge.

Inoltre, parte delle aree interessate dalla Lama Castello nonché un'area posta a Nord-Ovest del Piano, sono definite, dagli ambiti estesi del PUTT – Puglia, di valore distinguibile "C". Dette aree sono parzialmente interessate da modifiche dello stato fisico del territorio e ,pertanto, sono da assoggettare a richiesta di rilascio del parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle norme attuative del PUTT.

Le modifiche, comunque, non riguardano le aree tutelate dagli ambiti distinti del PUTT, né le aree annesse.

Dette aree, peraltro, risultano parzialmente vincolate dalle intervenute norme di tutela indicate dal Piano di Assetto Ideologico che le classifica come aree ad alta pericolosità idraulica.

In ogni caso, il presente piano, per le aree interessate dai vincoli di tutela indicati dalle norme tecniche del PUTT/p e dal PAI, non prevede alcuna trasformazione dell'attuale stato dei luoghi.

3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'attuazione dei pre-requisiti, sempre nel pieno rispetto del PRG e del "comparto" (e, cioè, del meccanismo perequativo che consente l'equa ripartizione degli oneri e degli utili tra tutti i soggetti proprietari delle aree tipizzate C3), comporta la concentrazione dei volumi residenziali e non residenziali, in modo da perseguire la qualità e la sostenibilità urbane sopra descritte, la minimizzazione sia di tutti i costi (insediativi e di uso/gestione), sia della superficie territoriale da sottoporre a irreversibile trasformazione.

Ciò è possibile poiché è lo stesso piano particolareggiato a dover definire la rete viaria (come prescritto dal dispositivo regionale di approvazione del PRG), e gli indici fondiari nel rispetto, lo si ripete, dei parametri territoriali dettati dal PRG.

A tal fine il piano particolareggiato ha localizzato i volumi consentiti dal PRG in tutte le otto maglie della zona C3, su complessivi circa 57 ettari, già servite dalla viabilità principale e collegate con il centro dell'abitato (sovrapasso ferroviario esistente a occidente; sottopasso ferroviario di recente realizzazione a oriente; collegamento pedonale sottopassante la ferrovia in corrispondenza della stazione) e facilmente ed economicamente collegabili alle urbanizzazioni a rete (l'impianto terminale della fognatura è in linea d'aria a circa 700 metri a ridosso della ferrovia).

In piena attuazione delle prescrizioni di tutela indicate dagli ambiti territoriali distinti del PUTT/P nonché dai primi adempimenti indicati dall'art. 5.05 delle norme attuative del PUTT (approvati dal C.C. di Giovinazzo con Delibera n. 40 del 30/11/2004 e con nota dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica prot. n. 9730/06 del 15/12/2005) non è stata interessata da edificazione la Lama Del Castello con le aree annesse di pertinenza. Al fine di non creare sperequazioni fra i proprietari delle aree, e di attribuire a tutti una capacità edificatoria, le volumetrie dei proprietari delle aree inedificabili, poiché vincolate dal PUTT/P, sono state localizzate sulle aree edificabili prevedendo, in queste ultime, un ricarico di circa il 20% dei volumi realizzabili.

Inoltre, poiché la profondità delle aree annesse, così come individuate dall'A.C. ed approvate dalla Regione, è in alcune aree inferiore a m 150,00 dall'area di pertinenza della lama, si è preferito posizionare le nuove costruzioni ad una distanza comunque superiore a detta profondità.

In particolare, la superficie volumetricamente utilizzabile è pari a m² 578.873 mentre le aree vincolate dal PUTT/P sono pari a m² 117.395.

Le aree vincolate dagli ambiti distinti del PUTT/P, rientranti nei comparti C3/4 e C3/8, saranno utilizzate per localizzare gli standard di pertinenza dei proprietari delle stesse (i cui volumi sono

stati localizzati sulle aree edificabili) nonché ulteriori superfici, eccedenti i 18 m²/ab minimi previsti dalla norma e la cui cessione avverrà contestualmente con l'attuazione dei comparti d'intervento, da destinare a verde. La maggiore incidenza del verde grava proporzionalmente su tutti i proprietari delle aree.

La soluzione adottata ha consentito anche la possibilità di semplificare (con conseguenti economie e "risparmio" di territorio) la rete viaria di PRG con la cancellazione di gran parte della strada prevista sul "fondo lama" a est della maglia C3.4 (per complessivi oltre 1,4 chilometri); il tutto salvaguardando al massimo le peculiarità dei siti e le preesistenze.

I collegamenti con il sistema delle strade statali avvengono attraverso lo svincolo della strada statale 16bis che, posto a sud-est della zona, è raccordato alla strada provinciale per Bitonto.

Gli accessi e, quindi, i rapporti tra la parte esistente e la parte nuova della città, si concretizzano - per il traffico carrabile- prevalentemente attraverso il sistema delle strade, già provinciali, per Bitonto (sottopasso di recente realizzazione), per Terlizzi (sovrappasso esistente) e, quando sarà realizzato, attraverso il sovrappasso carrabile previsto dal PRG a occidente tra la zona residenziale C3 e la zona "artigianato produttivo" D2. Per il traffico pedonale, il quartiere è collegato attraverso il sottopasso pedonale alla sede ferroviaria in corrispondenza della stazione viaggiatori.

La rete viaria interna delle maglie/comparti, pertanto, si innesta su tale sistema con incroci a raso a traffico canalizzato. Essa è costituita da sedi carrabili a doppio senso di marcia, dotate sempre su ambo i lati di ampi marciapiedi (che, collegati tra loro, consentono di percorrere a piedi tutta la parte centrale del quartiere) e, su almeno uno dei due lati, di parcheggi a pettine: sono le strade urbane della città mediterranea, caratterizzate dai porticati sui quali si aprono gli accessi dei locali del piano terra, destinati ad ogni attività compatibile con la residenza (commercio, pubblici servizi, artigianato, uffici, ecc.), oltre che ovviamente gli accessi carrabili dei parcheggi interni, e gli atri per i piani superiori degli edifici.

Complessivamente, le sedi delle carreggiate stradali impegnano circa 9,4 ettari (pari al 16,3 % della superficie direttamente impegnata dal PP).

La zona centrale è tutta pedonalizzata ed è destinata ad ospitare strutture di uso pubblico. Le aree destinate a standard potranno essere utilizzate per localizzare attrezzature sportive, è prevista una articolata area a verde (anche per il rispetto delle preesistenze), mentre a confine ed

a rispetto del monumentale complesso di Sant'Antonio è localizzata un'ampia area a parcheggio a servizio della piazza; sull'area a nord della esistente (e confermata) strada complanare alla sede ferroviaria, a ridosso delle preesistenze, è stata prevista una sistemazione a verde (in cui è localizzata l'isola ecologia per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani), e sul ciglio a sud della stessa un'area a parcheggio.

Gli edifici residenziali, nel rispetto dell'altezza massima di 15 m fissata dal PRG, sono di tre tipi:

a1- il tipo "edificio in linea con 4 livelli fuori terra" con piano terra o piano rialzato o, ancora, pilotis più tre piani superiori ($24 \times 12 \times (4,30 + 9,00) = 3.830$ mc);

a2- il tipo "edificio in linea con 3 livelli fuori terra" con piano terra o piano rialzato o, ancora, pilotis più due piani superiori ($24 \times 12 \times (4,30 + 6,00) = 2966$ mc).

Ambedue i tipi in linea hanno due alloggi per piano, con vano scala fuori sagoma (non obbligatoriamente)

Aggregati in blocchi di varia lunghezza, gli edifici in linea definiscono gli spazi urbani del quartiere e possono essere caratterizzati da piani terra dotati di "fuori sagoma" che, sui marciapiedi delle strade commerciali e sugli spazi pedonali delle piazze, potranno essere destinati a "porticati ombreggianti" i negozi, le botteghe artigiane, gli uffici dei piani terra; i piani terra, comunque, sono sempre "aperti" verso gli spazi collettivi;

b- il tipo della "casa a schiera", con due livelli fuori terra (più l'eventuale interrato o seminterrato da utilizzare per destinazioni non residenziali) e sagoma planimetrica di 10x7 m, inserito in lotti singoli recintati (fronte di m 7), con diretto accesso dalla strada ($10,00 \times 7,00 \times (1,50 + 6,00) = 525$ m³).

c- nei comparti C3/1 e C3/8, con affaccio sulla viabilità per Terlizzi e Bitonto, sono previste due aree nelle quali sono state concentrate volumetrie per la realizzazione di servizi per la residenza.

Sono state previste, inoltre, due aree per l'insediamento di impianti di distribuzione dei carburanti lungo le vie di accesso che collegano Giovinazzo con Bitonto e Terlizzi.

Per tutti gli interventi edilizi con la richiesta di Permesso a Costruire si potranno variare le volumetrie attribuite a ciascun edificio ed il numero dei blocchi edilizi previsti. Invariabili saranno i volumi attribuiti all'Unità di Intervento, il numero dei piani fuori terra nonché il limite entro il quale è consentita l'edificazione.

Le aree destinate a verde privato potranno essere attrezzate con spazi per attività sportive, piscine, spazi per la socializzazione, ecc..

Come già scritto, il piano particolareggiato prevede 19 preesistenze edificate e, conseguentemente, non considera le relative aree pertinenziali di circa 3,3 ettari (4,8%), della superficie complessivamente impegnata dal PP, nel calcolo delle volumetrie insediabili.

Per esse, comunque, il piano ha confermato le potenzialità edificatorie consentite dal PRG dandosi carico delle urbanizzazioni secondarie conseguenti.

Complessivamente, il piano particolareggiato prevede 42 "unità di intervento residenziali" (che corrispondono ad altrettante unità di intervento omogeneo) di cui 38 costituite da "edifici in linea", e da 4 unità edilizie costituite da aggregati di "case a schiera", nonché da due unità di intervento non residenziali destinate ad ospitare le volumetrie a servizio della residenza.

Le urbanizzazioni a rete (acquedotto, fognatura, elettricità, telecomunicazioni) sono tutte localizzate nelle sedi stradali e (se le risorse disponibili e la tempistica attuativa lo consentiranno) eseguite contestualmente con la previsione del "cunicolo tecnologico", atti a garantire la manutenzione delle reti senza sconvolgimenti delle sedi stradali, in esecuzione di specifici progetti esecutivi. Gli schemi delle reti riportati negli elaborati, ancorché non prescrittivi, minimizzano il loro sviluppo e possono costituire riferimento anche per la progressione delle realizzazioni e/o assegnazioni.

Le aree destinate ad urbanizzazioni secondarie, in attuazione a quanto indicato dall'art. 56 delle N.T.A. soddisfano i minimi previsti dal DM 1444/1968 pari a 18 m²/ab; ai 9 m²/ab., che dei predetti 18 m²/ab. sono destinati a spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, sono da aggiungere le aree inedificabili perché inficcate dal PUTT/P.

Complessivamente sono previsti m² 131.418 (Ab 7301 x 18 m²) di standards a disposizione degli abitanti insediabili nella zona C3 (di cui m² 110.287 localizzati nei comparti edificabili e m² 21.131 localizzati nelle aree inficcate dal PUTT/P) oltre a m² 96.264 di verde attrezzato collocati sempre nelle aree inficcate dal PUTT/P.

La dislocazione delle aree organizzata in modo da formare un sistema urbano nel rispetto dei "raggi di influenza", e la loro "impostazione" spaziale sono coerenti con i pre-requisiti della città mediterranea e non prevedono organismi edilizi "recintati" con utilizzazioni uniche; esse, infatti, prevedono plessi con il piano terra sempre "aperto" su spazi pedonali, continuamente rapportabile con le esigenze anche sociali della comunità, oltre che ad essere fruibile per la "formazione/informazione continua" in congruenza con le modificazioni del mondo del lavoro.

4. IL PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO DELLA REGIONE PUGLIA (P.U.T.T./PAESAGGIO)

Per quanto attiene al rapporto tra il piano particolareggiato e gli strumenti di pianificazione territoriale, va evidenziato che per la Regione Puglia risulta adottato (con delibera di C.R. n. 880 del 25/7/94) nonché definitivamente approvato (con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000) il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T./Paesaggio).

Con riferimento all'aspetto normativo il P.U.T.T./Paesaggio si configura come Piano Urbanistico Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, come previsto dall'art. 149 del D.Lgs. n. 490/99 e risponde ai requisiti di contenuto, di cui alle lettere c)-d) dell'art. 44 della L.R. n. 56/80, nonché ai requisiti di procedura di cui all'art. 8 della stessa legge regionale.

Con riferimento poi all'aspetto metodologico-redazionale il P.U.T.T./Paesaggio ha proceduto innanzitutto all'individuazione degli elementi strutturanti il territorio che si articolano nei sottosistemi e relative componenti paesistico-ambientali di pregio che rappresentano le peculiarità degne di tutela.

A seguito di detta individuazione il P.U.T.T./Paesaggio ha suddiviso e perimetrato il territorio regionale nei sistemi delle aree omogenee per i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistiche quali:

- il sistema delle aree omogenee per l'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico;
- il sistema delle aree omogenee per la copertura botanico-vegetazionale e colturale e del contesto faunistico attuale e potenziale;
- il sistema delle aree omogenee per i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

Il P.U.T.T./Paesaggio, con riferimento al livello dei valori paesaggistici individuati a seguito della fase di analisi, ha proceduto alla perimetrazione per aree omogenee dei cosiddetti "*ambiti territoriali estesi*" dove appone, tramite le N.T.A. relative, una tutela diretta dei valori paesistici identificati e stabilisce altresì, in funzione del grado di equipaggiamento paesistico-ambientale degli ambienti territoriali identificati, un maggiore o minore grado di trasformabilità dell'attuale assetto paesaggistico persino escludendo del tutto ogni trasformazione in alcune specifiche aree interessate dalla presenza di "*ambiti territoriali distinti*" ovvero da "*emergenze*" e/o "*componenti ed insiemi di pregio*" che costituiscono gli elementi caratterizzanti e strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti dal titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio.

Là dove la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico viene reputata possibile, la stessa viene comunque disciplinata dall'apparato normativo dello stesso P.U.T.T./Paesaggio che oltre a procedere alle *"definizioni"* delle stesse peculiarità paesaggistiche individuate nella fase di analisi, fissa altresì, in funzione della tutela delle stesse, i cosiddetti *"indirizzi di tutela"*, le *"direttive di tutela"* nonché le *"prescrizioni, di base"*, queste ultime direttamente ed immediatamente vincolanti in quanto prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione; dette prescrizioni di base devono pertanto essere necessariamente osservate da tutti gli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela.

Va specificato che le norme contenute nel P.U.T.T./Paesaggio, che disciplinano la trasformazione in funzione degli obiettivi generali e specifici di salvaguardia e valorizzazione paesistica, di cui al Titolo II *"ambiti territoriali estesi"* ed al Titolo III *"ambiti territoriali distinti"*, non trovano applicazione all'interno dei cosiddetti *"territori costruiti"* come definiti dall'art. 1.03 punto 5 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio né le norme del predetto strumento di pianificazione urbanistica territoriale tematica regionale trovano applicazione negli *"ambiti estesi di valore normale "E" dove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico"*.

5. RAPPORTI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO CON GLI AMBITI CHE COSTITUISCONO IL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE EXTRAURBANO DELLA REGIONE PUGLIA

Si è ritenuto opportuno verificare innanzitutto i rapporti del piano particolareggiato in esame con gli ambiti che costituiscono il "*patrimonio naturale e culturale extraurbano della regione Puglia*" come definito dal P.U.T.T./Paesaggio.

Con riferimento all'art. 2.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio della Regione Puglia è opportuno specificare che costituiscono "*il patrimonio naturale della Regione Puglia*" le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche con eccezionale o rilevante valore naturalistico e paesaggistico, oltre a quelle che risultano già comprese nelle riserve o nei parchi nazionali di cui alle leggi n. 448/1976 (convenzione zone umide, Ramsar), n. 979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare), n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) quelle che sono state e saranno individuate come aree naturali protette dalla L.R. n. 19/97 (norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) ed i siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

Costituiscono invece il patrimonio "*culturale extraurbano*" i beni archeologici ed architettonici, vincolati e segnalati, presenti sul territorio in modo episodico, diffuso, addensato, all'esterno dei territori costruiti.

Il P.U.T.T./Paesaggio, promuovendo la istituzione coordinata di "*aree naturali protette*" secondo quanto disciplinato dalla L.R. n. 19/97, e di "*aree archeologiche e storico culturali protette*" al fine di attivare interventi finalizzati alla contestuale conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e del patrimonio culturale extraurbano della Regione, risulta pertanto strettamente correlato alle disposizioni normative sopraccitate nonché ai relativi atti di pianificazione e/o programmazione.

Ciò stante alla luce di quanto in precedenza specificato si è ritenuto opportuno verificare i rapporti del p.p. con gli ambiti che costituiscono il "*patrimonio naturale e culturale extraurbano*" della Regione Puglia ovvero con le aree protette e Parchi regionali (art. 2.06 N.T.A./P.U.T.T.), con i Parchi naturali (art. 2.08 N.T.A./P.U.T.T.) nonché con i Parchi archeologici e storico - culturali (art. 2.09 N.T.A./P.U.T.T.), questi ultimi da individuarsi con le modalità previste dal predetto strumento di Pianificazione territoriale tematica regionale.

6. RAPPORTI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO CON I SITI DI INTERESSE NATURALISTICO DI IMPORTANZA COMUNITARIA

Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) è stata istituita la **rete ecologica europea "Natura 2000"**: un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali che vegetali, di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva) la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo.

L'insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente relazionato da un punto di vista funzionale: la rete non è costituita solamente dalle aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri, ma anche da quei territori contigui ad esse ed indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente, ma vicini per funzionalità ecologica.

La Rete è costituita da:


- **Zone a Protezione Speciale (ZPS)** istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute nell'allegato 1 della medesima Direttiva. Le ZPS vengono istituite anche per la protezione delle specie migratrici non riportate in allegato, con particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. Gli stati membri richiedono la designazione dei siti, precedentemente individuati dalle regioni, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura, presentando l'elenco dei siti proposti accompagnato da un formulario standard correttamente compilato e da cartografia. Il Ministero dell'Ambiente trasmette poi successivamente i formulari e le cartografie alla Commissione Europea e da quel momento le Zone di Protezione Speciale entrano automaticamente a far parte di Rete Natura 2000.
- **Siti di Importanza Comunitaria (SIC)** istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno stato di conservazione soddisfacente. Gli stati membri definiscono la propria lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) sulla base dei criteri individuati nell'articolo III della Direttiva 92/43/CEE. Per l'approvazione dei SIC la lista viene trasmessa formalmente alla Commissione Europea, Direzione Generale (DG) Ambiente, unitamente, per ogni sito individuato, ad una scheda standard informativa completa di cartografia. Spetta poi successivamente al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, designare, con decreto adottato d'intesa con ciascuna regione interessata, i SIC elencati nella lista ufficiale come "Zone speciali di conservazione" (ZSC)

Il recepimento della direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120.

Con delibera n. 2305 del 30 maggio 1995 la Regione Puglia ha accettato l'incarico del Ministero dell'Ambiente di realizzare, sul proprio territorio regionale, il censimento dei siti di importanza comunitaria e dei biotopi di importanza regionale o locale.

L'individuazione delle aree SIC è avvenuta attraverso la collaborazione scientifica della Società Botanica Italiana (SBI), dell'Unione Zoologica Italiana (UZI) e della Società Italiana di Ecologia (SItE) mediante referenti della Regione Puglia che hanno coordinato l'attività dei numerosi rilevatori di campo. Questo primo elenco dei SIC è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente e all'Unione Europea che dovrà approvarli (fase non ancora avvenuta) e designarli quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) in cui verranno applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento ed al ripristino degli habitat naturali e, all'occorrenza appropriati piani di gestione. Il gruppo di lavoro formato dalla Regione Puglia ha già individuato, sulla base di criteri scientifici, un censimento esaustivo dei siti europei di interesse naturalistico aventi i seguenti requisiti:

1. habitat prioritari o di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43 CEE e successive integrazioni;
2. specie vegetali incluse nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE e nella convenzione CITES integrate, per quanto riguarda l'Italia, da quelle presenti nel "libro rosso delle Piante d'Italia" e nella "Lista Rossa" della Società Botanica Italiana;
3. specie animali elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE e nella convenzione CITES.



*Figura 6-1 Perimetrazione del sito NATURA 2000 cod. IT9120007 "MURGIA ALTA"
(FONTE: Sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio)*

L'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Dal confronto con le planimetrie che riportano la individuazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, si evince che l'area d'intervento non risulta direttamente interessata dalla perimetrazione del p.S.I.C. IT9120007 (Murgia Alta).




Figura 6-2 Rapporto tra l'area di intervento e il "SIC Mare"
(FONTE: Portale Ambientale della Regione Puglia)

Pertanto il progetto di interventi e opere previsti per la realizzazione del PP non sarà soggetto alla valutazione di incidenza ambientale precedentemente definita.

7. RAPPORTI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO CON LE AREE NATURALI PROTETTE DELLA PIANIFICAZIONE NAZIONALE E REGIONALE

Per quanto attiene alle aree naturali protette, disciplinate dalla L. 6/12/1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", la Regione Puglia presenta attualmente ben 15 aree già istituite o in corso di istituzione che risultano qui di seguito elencate:

AREE ISTITUITE

1. Parco Nazionale del Gargano
2. Parco Nazionale dell'Alta Murgia
3. Bosco di Cerano
4. Bosco delle Pianelle
5. Bosco di Santa Teresa e Lucci
6. Bosco e Paludi di Rauccio
7. Riserve del Litorale Tarantino Orientale
8. Salina di Punta della Contessa
9. Porto Selvaggio e Torre Uluzzo
10. Palude del Conte e Duna Costiera
11. Terra delle Gravine

AREE IN CORSO DI ISTITUZIONE (in cui vigono le norme di salvaguardia ai sensi dell'art. 9 Legge 19/97)

1. Palude La Vela
2. Bosco Incoronata
3. Costa di Otranto S. Maria di Leuca e Bosco di Trifase
4. Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo
5. Lama Balice
6. Isola di S. Andrea e Litorale Punta Pizzo
7. Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore

In attuazione dei principi della Legge quadro nazionale n. 394/91 in tema di aree protette, è stata promulgata la Legge Regionale n. 19 del 24 luglio 1997 e le Leggi Regionali n. 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 del 23 dicembre 2002, che disciplinano l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette regionali al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale della Regione.

Le succitate leggi regionali hanno individuato aree del territorio pugliese di particolare interesse naturalistico ed ambientale da tutelare e valorizzare, facendole rientrare in un'ottica di sviluppo nuovo e sostenibile, da affiancare alle aree protette già istituite di livello internazionale, nazionale, regionale e locale.




Figura 7-1 Aree protette istituite nella regione Puglia (FONTE: Portale Ambientale Regione Puglia)

L'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Entrando nel merito del rapporto tra l'area interessata dalla realizzazione della PP e le aree protette istituite in Puglia va precisato che l'insediamento in progetto non rientra in nessuna delle aree protette attualmente istituite dalla regione Puglia. Pertanto non si rileva alcuna disarmonia tra la localizzazione dell'intervento e la programmazione regionale in materia di aree naturali protette.

8. IL PIANO PAESISTICO TERRITORIALE TEMATICO /PAESAGGIO DELLA REGIONE PUGLIA

Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) risulta adottato con delibera del Consiglio Regionale della Regione Puglia n.880 del 25.07.1994 e definitivamente approvato con delibera di Giunta Regionale della Regione Puglia n.1748 del 15.12.2000, pubblicata sul BURP n. 6 dell'11.01.2001.

In adempimento di quanto disposto dall'art.149 del D.vo n.490/29.10.99 e dalla legge regionale 31.05.80 n.56, il PUTT/P disciplina i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di: tutelarne l'identità storica e culturale, rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturanti, e il suo uso sociale, promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali.

Esso si articola, con riferimento agli elementi rappresentativi dei caratteri strutturanti la forma del territorio e dei suoi contenuti paesistici e storico-culturali, al fine di verificare la compatibilità delle trasformazioni proposte, in:

- a- sistema delle aree omogenee per l'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
- b- sistema delle aree omogenee per la copertura botanico/vegetazionale e colturale e del contesto faunistico attuale e potenziale che queste determinano;
- e- sistema delle aree omogenee per i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa;
- d- individuazione e classificazione degli ordinamenti vincolistici vigenti, individuando e classificandone per ciascuno di essi le componenti paesistiche.

Alla stessa articolazione fa riferimento sia la definizione degli ambiti territoriali, sia la normativa (NTA del PUTT/P) disciplinante il rilascio della "autorizzazione paesaggistica" (art. 5.01) e del "parere paesaggistico" (art. 5.03) per le attività di pianificazione, di progettazione e di realizzazione degli interventi di trasformazione dei beni tutelati dal Piano, sia la "attestazione di compatibilità paesaggistica" (art.5.07) per gli interventi di rilevante trasformazione.

Oltre agli "obiettivi" generali e specifici di salvaguardia e valorizzazione paesistica, il contenuto normativo del PUTT/P si articola nella determinazione di:

1. "prescrizioni di base", già vigenti, direttamente vincolanti e applicabili distintamente a livello di salvaguardia provvisoria e/o definitiva nel processo di adeguamento, revisione o nuova formazione degli strumenti di pianificazione subordinati, e di rilascio di autorizzazione per interventi diretti;

2. "indirizzi di orientamento" per la specificazione e contestualizzazione degli obiettivi del PUTT/P per la definizione delle metodologie e modalità di intervento a livello degli strumenti di pianificazione subordinati negli ambiti territoriali estesi;

3. "direttive di regolamentazione" per le procedure e modalità di intervento da adottare, con riferimento agli ambiti territoriali distinti, a livello degli strumenti di pianificazione subordinati di ogni specie e livello e di esercizio di funzioni amministrative attinenti la gestione del territorio, restando precisato che, rispetto agli ordinamenti vincolistici vigenti sul territorio, detti contenuti normativi non sostituiscono ma integrano quelli delle leggi vigenti.

Le "prescrizioni di base" sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti e in corso di formazione, e vanno osservate dagli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela; eventuali norme più restrittive previste da strumenti di pianificazione vigenti o in corso di formazione, da leggi statali e regionali, prevalgono sulle norme di attuazione del PUTT/P.

La conformità al Piano delle previsioni dei piani, dei progetti e delle loro varianti viene attestata dall'Ente territoriale competente, attraverso il rilascio della "autorizzazione paesaggistica" nel caso di progetti presentati dai proprietari dei siti, oppure attraverso il rilascio del "parere paesaggistico" o della "attestazione di compatibilità paesaggistica" nel caso di piani o progetti presentati da enti e soggetti pubblici.

8.1. GLI AMBITI TERRITORIALI DISTINTI (ATD)

Gli elementi strutturanti il territorio si articolano nei sottosistemi:

- 1- assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
- 2- copertura botanico-vegetazionale, culturale e presenza faunistica;
- 3- stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

Per ciascuno dei sottosistemi e delle relative componenti, le norme relative agli ambiti territoriali distinti specificano: la definizione che individua, con o senza riferimenti cartografici, l'ambito nelle sue caratteristiche e nella sua entità minima strutturante; la individuazione dell'area di pertinenza (spazio fisico di presenza) e dell'area annessa (spazio fisico di contesto); i regimi di tutela; le prescrizioni di base.

1. Il sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico" si articola nei sottosistemi:

- geologico;
- dei rilievi o geomorfologico;
- delle acque o idrogeologico.

Le componenti e gli insiemi relativi al sottosistema geologico si articolano, per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei seguenti ambiti territoriali distinti di riferimento: ambiti a caratteri geografici geomorfologici omogenei; ambiti di livello omogeneo di vulnerabilità al

dissesto geologico; ambiti a livello omogeneo di vulnerabilità degli acquiferi (aree di pianura); ambiti a livello omogeneo di vulnerabilità dell'assetto idrologico (aree pedemontane e collinari); ambiti a livello omogeneo di variazione dell'assetto morfologico dei suoli dovuto ad attività estrattive; ambiti costieri a dinamica di trasformazione omogenea; singolarità geologiche.

Le componenti e gli insiemi relativi al sottosistema dei rilievi (geomorfologia) si articolano, per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei seguenti ambiti territoriali distinti di riferimento: ambiti costituenti emergenze orografiche; ambiti annessi ai crinali; ambiti annessi ai pianori; ambiti annessi ai poggi e versanti; ambiti soggetti a variazione orografica significativa; ambiti omogenei del sistema dunale costiero.

Le componenti e gli insiemi relativi al sottosistema delle acque (idrogeologia) si articolano, per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei seguenti ambiti territoriali distinti di riferimento: ambiti di alimentazione delle falde acquifere; ambiti di accumulo delle acque superficiali (aree impluvio); zone umide; ambiti omogenei dovuti alle risorgenze e a fenomeni stagionali, paludi; saline; ambiti di massima espansione dei bacini idrici; ambiti di esondazione dei corsi d'acqua; sorgenti, risorgive e marane; laghi e lagune (naturali e artificiali); bacini idrici (dovuti a sbarramento); corsi d'acqua (corpo idrico e sponde o argini relativi); canali (corpo idrico e banchine); litorali marini.

2. IL "sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale" si articola nei seguenti componenti e insiemi: aree arborate con assetto colturale consolidato; elementi e insiemi vegetazionali diffusi; aree pascolive pedemontane e collinari ed aree ad incolto produttivo e improduttivo; aree interessate da attività estrattive dismesse; aree boscate o a macchia di recente dismissione e/o degradate; aree a bosco (con aree intercluse di uso agricolo, 1 - bosco ceduo; 2 -foresta e/o bosco perenne); aree a macchia ed a olivastro (con aree ad uso agricolo intercluse), canneti habitat palustre; associazioni vegetali rare, aree floristiche e ambienti di interesse biologico-naturalistico; parchi e ville extraurbane di rilevante valore testimoniale; aree di rilevante e/o potenziale presenza faunistica.

Per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela (detrattori e/o accrescitori), il sistema si articola nei seguenti ambiti territoriali distinti: ambiti territoriali a livello omogeneo di vulnerabilità al degrado; ambiti territoriali interessati da programmi di forestazione; ambiti territoriali interessati da livelli elevati di antropizzazione (1- con processi in atto; 2- con processi potenziali); ambiti di processi potenziali di interesse botanico/vegetazionale (1-di livello eccezionale; 2- di livello rilevante); ambiti territoriali di interesse faunistico (tutela e attività venatoria).

3. Il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" si articola nei seguenti componenti e insiemi: itinerari di significato storico; luoghi della memoria storica e della leggenda; percorsi della transumanza e tratturi; ambiti circoscritti di addensate presenze archeologiche;

elementi e insiemi archeologici isolati (a- di elevata consistenza, b- di media consistenza, c- di bassa consistenza); aree archeologiche (a- di eccezionale valore testimoniale e/o consistenza, b- di rilevante valore testimoniale e/o media consistenza, c- di relativo valore testimoniale e/o bassa consistenza); centri e nuclei di antico impianto con ruolo paesaggistico rilevante; complessi di edifici e manufatti di interesse storico-ambientale (a- castelli, torri e fortificazioni, b- complessi civili e religiosi, c- edifici religiosi e edicole, d- masserie ed edifici rurali, e- ville extraurbane, ipogei della civiltà rupestre); ambiti circoscritti di addensamento di complessi ed edifici rurali caratterizzati da forme culturali tradizionali consolidate; edifici e manufatti di archeologia industriale; tracciati corrispondenti alle strade consolari; tracciati stradali di permanenza del sistema viario storicamente consolidato; strade e luoghi panoramici.

Per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, si articola nei seguenti ambiti territoriali distinti: ambiti territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato vulnerabile per tendenze, in atto o potenziali, di trasformazioni fisiche e d'uso improprie; ambiti territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato vulnerabile per le tendenze, in atto o potenziali, all'abbandono; ambiti territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato vulnerabile per le tendenze, in atto o potenziali, al degrado idrogeologico e ambientale.

8.1.1. Direttive di tutela

In riferimento agli ambiti, alle componenti ed ai sistemi di cui agli articoli 3.02, 3.03, 3.04, gli strumenti di pianificazione subordinati devono perseguire obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesistico/ambientale individuando e perimetrando le componenti e gli ambiti territoriali distinti dei sistemi definiti nell'art.3.01, e recependo le seguenti direttive di tutela.

1- Per il sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli ambiti distinti di cui all'art.3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale, prescrivendo:

- negli ambiti territoriali di valore eccezionale ("A" dell'art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, va evitato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; non vanno consentite attività estrattive, e va mantenuto l'insieme dei fattori naturalistici connotanti il sito;
- negli ambiti territoriali di valore rilevante ("B" dell'art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività

estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale;

- negli ambiti territoriali di valore distinguibile ("C" dell'art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità;

- negli ambiti territoriali di valore relativo ("D", art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività estrattive sono consentite previa verifica della documentazione.

2. Per il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale", va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono.

Va inoltre prescritto che:

- negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale ("A", art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.03, va evitato: il danneggiamento delle specie vegetali autoctone, l'introduzione di specie vegetali estranee e la eliminazione di componenti dell'ecosistema; l'apertura di nuove strade o piste e l'ampliamento di quelle esistenti; l'attività estrattiva; l'allocatione di discariche o depositi di rifiuti ed ogni insediamento abitativo o produttivo; la modificazione dell'assetto idrogeologico;

- negli ambiti territoriali estesi di valore rilevante ("B" art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art.3.03, va evitato: l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; la allocatione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico/vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione;

- negli ambiti territoriali estesi di valore distinguibile ("C" dell'art.2.01) e di valore relativo ("D"), in attuazione degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

3. Per il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti.

Va, inoltre, prescritto:

- negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale ("A" dell'art.2.01) e di valore rilevante ("B"), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto;

- negli ambiti territoriali estesi di valore distinguibile ("C" dell'art.2.01) e di valore relativo ("D"), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

8.1.2. Gli Ambiti Territoriali Estesi (ATE)

Il PUTT/P perimetra ambiti territoriali, con riferimento al livello dei valori paesaggistici, di:

1- valore eccezionale ("A"), laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;

2- valore rilevante ("B"), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;

3- valore distinguibile ("C"), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;

4- valore relativo ("D"), laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività;

5- valore normale ("E"), laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico.

I terreni e gli immobili compresi negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale, rilevante, distinguibile e relativo, sono sottoposti a tutela diretta dal Piano e:

- 1- non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica.
- 2- non possono essere oggetto degli effetti di pianificazione di livello territoriale e di livello comunale senza che per detti piani sia stato rilasciato il parere paesaggistico;
- 3- non possono essere oggetto di interventi di rilevante trasformazione, così come definiti nell'art.4.01, senza che per gli stessi sia stata rilasciata la attestazione di compatibilità paesaggistica.

8.1.3. Indirizzi di tutela.

In riferimento agli ambiti estesi, con il rilascio delle autorizzazioni e con gli strumenti di pianificazione subordinati devono essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico-ambientale nel rispetto dei seguenti indirizzi di tutela:

- 1- negli ambiti di valore eccezionale "A": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori;
- 2- negli ambiti di valore rilevante "B": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio;
- 3- negli ambiti di valore distinguibile "C": salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica;
- 4- negli ambiti di valore relativo "D": valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche;
- 5- negli ambiti di valore normale "E": valorizzazione delle peculiarità del sito.

9. LO "STUDIO DI IMPATTO PAESAGGISTICO" CON RIFERIMENTO ALLE NTA DEL PUTT/P

Facendo riferimento nello specifico si riscontra che il Piano non può essere approvato senza il preventivo parere paesaggistico ai sensi dell'art.5.0.3 delle N.T.A. del PUTT/P.

In particolare dette norme prescrivono che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedano modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del D.vo n.490/1999, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (ancorché compresi nei piani di cui al punto 6 dell'art.2.05 e/o nelle aree di cui agli artt.2.06, 2.07, 2.08, 2.09) non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico ai sensi del PUTT/P.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Il merito del parere deriva dall'istruttoria operata su:

- conformità agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli ambiti/o estesi/o interessati/o;
- rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal Piano o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- legittimità delle procedure;
- idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni.

10.I SISTEMI COSTITUTIVI FONDAMENTALI DELLE STRUTTURE PAESISTICO-AMBIENTALI.

L'analisi è stata effettuata mediante una preliminare astratta individuazione di "tipi di paesaggio" per consentire la successiva empirica determinazione (mediante, appunto, osservazione e comparazione) dei "paesaggi tipici" della Regione.

La differenziazione dei tipi di paesaggio in Puglia è essenzialmente dovuta all'assetto morfologico dei siti (constatate sia la modesta differenziazione del clima, sia la dipendenza dell'idrografia e del manto vegetale proprio dalla morfologia) ed al rapporto che essi hanno con il mare in quanto l'attività antropica (con la sola eccezione degli invasi artificiali) si è "adeguata".

Il territorio esaminato, non è compreso fra i sette "piani urbanistici territoriali tematici di secondo livello" indicati dall'ari 2.05 del PUTT/P.

La legge n.431/85 (legge Galasso) ha radicalmente spostato i termini della tutela territoriale laddove ha "sottoposto" alla tutela prevista dalla legge n.1497/39 anche talune specificità morfologiche del territorio in modo automatico, senza cioè passare, prima, attraverso il "riconoscimento" da parte di una struttura (la Commissione provinciale della legge n.1497/39) a ciò preposta e successivamente, attraverso la notifica ai proprietari delle aree vincolate.

Non più, pertanto, soltanto le "bellezze naturali", "le ville, i giardini e i parchi", "i complessi aventi un caratteristico aspetto avente valore estetico" e le "bellezze panoramiche" (i "beni" tutelati, previo notifica, dalla legge n. 1497/39), ma anche "i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua", "i parchi e le riserve", "le foreste e i boschi" e "le zone di interesse archeologico", sono (in attuazione della legge n.431/85) da sottoporre a "tutela" (la legge usa il termine "vincolo").

Poiché il Piano Paesistico della Regione Puglia (PUTT/P) deriva direttamente dalla Legge Galasso, i contenuti e l'impalcato normativo - descrittivo del PUTT/P, rappresentano uno strumento che in gran parte "oggettivizza" il giudizio di compatibilità paesaggistica di un intervento, riducendo consistentemente il margine di discrezionalità e soggettività per interventi sul territorio. Il piano individua i distacchi da osservarsi dalle componenti di pregio, la tipologia delle opere ammissibili, le modalità delle trasformazioni consentite, ecc.; il tutto ai fini della tutela delle componenti e/o ambiti territoriali distinti dei sistemi e/o elementi caratterizzanti e strutturanti l'attuale assetto paesaggistico identificati e definiti dal titolo III delle NTA del PUTT/P.

La porzione di territorio oggetto di pianificazione particolareggiata, è stato analizzato nei tre sistemi entro cui vanno considerati i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistico-ambientali, e cioè:

- il sistema delle aree omogenee per l'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;

- il sistema delle aree omogenee per la copertura botanico/ vegetazionale/ colturale e delle potenzialità faunistiche;
- il sistema delle aree omogenee per i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa;

e sono state individuate le relative componenti paesistico-ambientali, dove esistenti.

Entrando nel merito dell'analisi della configurazione paesaggistica del territorio oggetto di studio, e con riferimento ai sistemi che strutturano la componente ambientale paesaggio, si specifica che la maglia è posta a ridosso della sede della ferrovia Foggia-Bari con un fronte di circa 1.700 metri attestato sulla stessa; ha una profondità media di circa 420 metri, ed è compresa all'incirca tra la strada comunale Dei Cappuccini a ovest e l'alveo della lama Del Castello a est.

Tra la maglia ed il mare (in linea d'aria a circa 1.000 metri di distanza) si sviluppa l'intero abitato di Giovinazzo, e l'ecosistema che caratterizza la zona è totalmente artificiale.

Le sue componenti abiotiche in parte, e quelle biotiche in toto, infatti, sono state irreversibilmente determinate dall'attività dell'uomo: l'edificato tra la zona ed il mare, la infrastrutturazione viaria, il coltivo -dell'ulivo, del mandorlo e della vite- che non appartiene all'ambiente naturale, ne sono evidente dimostrazione.

La maglia, prescindendo da alcuni edifici a ridosso della ferrovia (che il progetto del piano particolareggiato conferma), è nella quasi totalità coltivata ad uliveto; essa è attraversata nella direzione est-ovest, nella sua parte centrale, dalla strada provinciale n.171 di raccordo tra la strada provinciale n.107 Terlizzi-Giovinazzo (che prosegue nell'attuale nuovo tracciato con il sovrappasso ferroviario che sfocia in via Daconto) e la strada provinciale n.88 Bitonto-Giovinazzo (che prosegue nell'attuale tracciato con il passaggio a livello di via Bitonto, e che proseguirà nel suo futuro tracciato con sottopasso che sfocerà sempre su via Bitonto all'incrocio con via Piscitelli); nella parte centrale, inoltre, nella direzione sud-nord, l'area è attraversata dalla strada comunale Santa Lucia.

La prescrizione regionale (PUTT/P) relativa alla salvaguardia della lama Del Castello (come si specificherà di seguito), hanno imposto la non trasformabilità dei siti posti sul limite orientale dell'area, pur continuando essi a far parte del piano particolareggiato e, quindi, del "comparto" in esecuzione dell'art. 15 della l.r. 6/1979.

Nella maglia ricadono due plessi di riconosciuto valore storico-architettonico (non individuati dal PUTT/P): il "Convento e Chiesa di S. Antonio" del XV secolo (nella maglia C3.1), in fregio alla vecchia sede della strada provinciale per Terlizzi a ridosso della ferrovia, e il "Casino Gianmorula" sempre del XV secolo (nella maglia C3.6), prospiciente la stessa strada provinciale sul limite sud dell'area tipizzata, in conformità della tutela disciplinata dall'art.64 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, il piano particolareggiato ha individuato i modi per attuare la tutela e valorizzazione dei plessi. Si segnala inoltre l'erronea individuazione sugli "atlanti della documentazione cartografica" allegati al PUTT/P del sito sottoposto a vincolo archeologico

"Dolmen di San Silvestro"; come si dimostrerà di seguito il sito è situato in altro luogo, al di fuori dell'area di intervento.

In sintesi il grado di equipaggiamento paesistico derivante dall'analisi dei "sistemi strutturanti" il paesaggio, per quanto attiene all'area specifica di intervento è da reputarsi nel suo complesso di scarsa entità, prescindendo dalla presenza naturalistica della "lama di castello" e da alcune tracce della stratificazione storica (salvaguardate dalle previsioni di intervento).

11. VERIFICA DELL'IDONEITÀ' LOCALIZZATIVA DELL'INTERVENTO RISPETTO ALLE NTA ED ALLA STRUTTURA OPERATIVA DEL PUTT/PAESAGGIO

PREMESSA

Dopo aver descritto il grado, di equipaggiamento paesistico-ambientale del territorio in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi si passa adesso alla verifica localizzativa dell'intervento in progetto all'interno del contesto territoriale descritto al fine di valutare le eventuali interferenze dello stesso con gli elementi strutturanti l'attuale assetto paesistico-ambientale. La verifica è stata effettuata in prima analisi dal punto di vista normativo, ovvero con riferimento specifico alle NTA del PUTT/Paesaggio (impatti normativi), poi successivamente è stata effettuata con riferimento specifico alle singole componenti ambientali (impatti non normativi) ai fine di valutare la natura e l'entità della trasformazione indotta dall'intervento sull'attuale assetto paesaggistico e quindi valutarne la compatibilità con le generali finalità di tutela e valorizzazione prescritte dal PUTT/Paesaggio.

L'art.5.03 delle NTA del PUTT/P prescrive che:

1. I piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, **gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata**, quando prevedano modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del D.vo n.490/1999, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (ancorché compresi nei piani di cui al punto 6 dell'art.2.05 e/o nelle aree di cui agli artt.2.06, 2.07, 2.08, 2.09) non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico ai sensi dello stesso Piano.

11.1. VERIFICA DELL'IDONEITÀ LOCALIZZATIVA DELL'INTERVENTO IN BASE ALLE NTA DEL PUTT/P: AMBITI TERRITORIALI ESTESI - AMBITI TERRITORIALI DISTINTI

Passando alla verifica ubicazionale dell'area d'intervento con riferimento agli "Ambiti Territoriali Estesi" come definiti dalle N.T.A. del PUTT/Paesaggio, dal confronto con la tavola del piano relativa alla classificazione degli ATE si evince che l'area sottoposta a pianificazione esecutiva ricade in ambito normale "E" con l'eccezione di parte dell'area d'intervento (sostanzialmente la parte terminale a sud-est dell'abitato), che con riferimento al livello dei valori paesaggistici presenti, risulta ricadere in un A.T.E. classificato "C" (art. 2.01 punto 1.3 N.T.A. del PUTT/Paesaggio).

La classificazione "E" individua, secondo il PUTT/P un "valore normale, laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico";

la classificazione "C" individua, secondo il PUTT/P un "valore distinguibile, laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

Una ulteriore modesta area, posta in prossimità del comparto C3/5, risulta ricadere in un A.T.E. classificata "C"; come si è già accennato, detta area erroneamente viene individuata sugli atlanti della documentazione cartografica allegati al PUTT/P, come interessata dal "Dolmen di San Silvestro" che, come si dimostrerà, è situato al di fuori dell'area di intervento.

Per gli ambiti classificati "E" e per gli ambiti classificati "C" il PUTT/P prevede alcuni "indirizzi di tutela" che rappresentano il punto di riferimento normativo per ogni decisione comportante una qualsivoglia trasformazione del territorio (art. 2.02 N.T.A.). Negli ambiti di valore normale "E" il PUTT/P prevede la semplice "valorizzazione delle peculiarità del sito", mentre negli ambiti di valore distinguibile "C" il PUTT/P prevede, quale indirizzo di tutela, "la conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

In sintesi la classificazione dell'area di intervento come ATE "E" e per la piccola parte dell'area classificata "C" (ed i relativi "indirizzi di tutela" fissati dal PUTT/P) non evidenziano, per l'ambito di intervento, un valore paesistico-ambientale "eccezionale" (classificazione "A") o "rilevante" (classificazione "B") ma bensì "normale" (classificazione "E") ed in parte distinguibile" (classificazione "C").

Resta evidente che l'entrata in vigore del PUTT/P ha imposto comunque, su parte dell'area d'intervento, una "tutela diretta" di tipo paesaggistico valevole per tutti gli ambiti territoriali estesi classificati di tipo "A - B - C - D".

Si tratta ora di verificare, dal punto di vista normativo (NTA del PUT/P), la trasformazione paesaggistica della parte di area di intervento classificata "C" sia da reputarsi o meno ammissibile; ovvero se ricorrono, per l'area d'intervento, in funzione della sua localizzazione, i presupposti per una modificazione parziale, oppure se la stessa non può essere oggetto di trasformazione, in funzione dell'attuale assetto paesaggistico-ambientale. Va verificata altresì anche la modalità con la quale il progetto in particolare procede alla trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico qualora la trasformazione sia reputata comunque ammissibile dalle NTA del PUTT.

Oltre che dalla classificazione "C" (dell' "Ambito Territoriale Esteso" in cui ricade parte dell'area d'intervento), va verificata soprattutto la presenza o meno, sull'area di "Ambiti Territoriali Distinti" (ATD) e/o l'esistenza di "componenti ed insiemi di pregio" come individuati dalle N.T.A, dagli elenchi, nonché dalla stessa cartografia tematica dei PUTT/Paesaggio.

In particolare dalla ricognizione che si andrà ad effettuare dovrà evidenziarsi se l'area d'intervento sia interessata direttamente dalla presenza di componenti e/o "Ambiti Territoriali Distinti" dei sistemi e/o elementi caratterizzanti e strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come

identificati e definiti dal Titolo III delle N.T.A. del PUTT/P. Qualora non sia direttamente e/o indirettamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto e/o alcuna componente di pregio con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (dove le "prescrizioni di base" del PUTT/P risultano direttamente ed immediatamente vincolanti, in quanto rappresentano il livello minimo inderogabile di tutela ai sensi dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del PUTT/P) non si rileverà pertanto, per il caso, alcuna interferenza significativa tra l'intervento in progetto e le NTA del PUTT/P; ovvero non si rileverà più precisamente alcuna causa ostativa alla trasformabilità dell'attuale assetto paesaggistico dell'area oggetto d'intervento.

Oltre alla verifica con i dettami esclusivamente normativi del PUTT/P (compatibilità normativa con riferimento specifico alla trasformabilità possibile dell'attuale assetto paesaggistico e quindi ammissibilità localizzativa dell'intervento) sarà verificata anche la compatibilità paesaggistica specifica dell'intervento in progetto atteso comunque la vigenza (sulle aree classificate A.T.E. di tipo "C") di un vincolo paesaggistico, imposto dal PUTT/P, che obbliga comunque alla realizzazione di interventi sempre compatibili dal punto di vista paesaggistico ovvero ben inseriti nel contesto paesaggistico di riferimento. In sintesi, le NTA del PUTT/Paesaggio rappresentano, tra l'altro, uno strumento che in gran parte "oggettivizza" il giudizio di compatibilità paesaggistica dell'intervento riducendo di molto il margine di discrezionalità e/o soggettività del giudizio di compatibilità paesaggistica delle opere in progetto (in quanto individua i distacchi da osservarsi dalle componenti di pregio, la tipologia delle opere ammissibili, le modalità delle trasformazioni consentite, ecc.); il tutto ai fini della tutela delle componenti e/o ambiti territoriali distinti dei sistemi e/o elementi caratterizzanti e strutturanti l'attuale assetto paesaggistico identificati e definiti dal Titolo III delle NTA del PUTT/P.

Resta evidente che un intervento, ancorché compatibile con le NTA del PUTT/Paesaggio, potrebbe risultare comunque lesivo e pregiudizievole alla conservazione dei valori paesistici del sito, laddove la soluzione progettuale fosse del tutto dissonante con il contesto paesistico di riferimento.

11.2. LE "DIRETTIVE DI TUTELA" RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO

Dal punto di vista normativo il PUTT/Paesaggio oltre che disciplinare la localizzazione degli interventi (in funzione della presenza/assenza di ambiti territoriali distinti e/o componenti di pregio nonché della tipologia delle opere), ha disciplinato altresì, sia pur per grandi linee, anche le stesse modalità con cui la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico (laddove non del tutto preclusa dalle NTA del PUTT /Paesaggio), va comunque necessariamente operata.

Il PUTT/Paesaggio, infatti, in funzione della classificazione degli "Ambiti Territoriali Estesi" e con riferimento ai tre sistemi individuati ("sistema assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico"; "sistema copertura botanico vegetazionale, colturale e della potenzialità

faunistica"; "sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa"), individua le cosiddette "direttive di tutela" (art. 3.05 NTA PUTT/P).

Mentre per gli Ambiti Territoriali Estesi "E" le NTA del PUTT/P non prevedono alcuna "direttiva di tutela", con riferimento all'ambito territoriale esteso di tipo "C", quale quello relativo a parte dell'area d'intervento di che trattasi, le NTA fissano, in funzione dei tre sistemi, le direttive di tutela quale disciplina per "regolare" la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico.

11.2.1. Sistema "assetto geologico - geomorfologico-idrogeologico"

"Per il sistema assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico, va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali"; ed inoltre

"negli ambiti territoriali di valore distinguibile "C", in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree".

11.2.2. Sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale"

"Per il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale", va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono"; ed inoltre "negli ambiti territoriali estesi di valore distinguibile "C" e di valore relativo "D", in attuazione degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo".

11.2.3. Sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa"

"Per il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; ed inoltre, "negli ambiti territoriali estesi di valore distinguibile "C" e di valore relativo "D", in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli

ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione".

11.3. VERIFICA IDONEITA' LOCALIZZATIVA DELL'INTERVENTO CON RIFERIMENTO AL SISTEMA: ASSETTO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO – IDROGEOLOGICO

Si procede adesso alla verifica della idoneità localizzativa del programma costruttivo rispetto ai dettami normativi dello strumento di pianificazione urbanistico territoriale tematico regionale in precedenza riportati, ai fine di riscontrare possibili interferenze e/o incompatibilità tra l'ubicazione dell'intervento in progetto e gli indirizzi, le direttive di tutela paesistica nonché le prescrizioni di base previste dalle NTA del PUTT/Paesaggio, con riferimento specifico al sistema assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico.

Dal punto di vista geologico l'area è caratterizzata in affioramento da rocce carbonatiche di età Cretacea, il "calcere di Bari", in alternanza per molte decine di metri di strati separati da veli di terra bruno-rossastra o di materiale detritico; sui calcari si rinviene una copertura agraria di poche decine di cm; sotto il profilo geologico e geomorfologico.

Sotto il profilo pedologico, la copertura agraria totalmente pedogenizzata per attività antropica investe circa l'80% dei 70 ettari complessivamente impegnati dal piano, risultando il residuo 20% già impegnato da costruzioni edilizie ed infrastrutturali; il piano prevede la trasformazione di circa 33 ettari (nei quali insiste la quasi totalità delle aree edificate) lasciando immutati i restanti 37 ettari.

Per quanto attiene alle acque sotterranee e superficiali (caratterizzate dal fenomeno carsico epigeo ed ipogeo e da un contesto idrogeologico complesso), ancorché possano essere considerate come componenti, come ambienti e come risorse, la trasformazione dell'area (salvo l'aumento della superficie non permeabile nell'area direttamente interessata dall'intervento), non ha conseguenze considerato il convogliamento di tutte le acque nere nelle fognature dinamiche del Comune. Inoltre, per quanto attiene le acque bianche, il P.P. prevede che, le acque meteoriche, raccolte da caditoie poste sulle strade, vengano convogliate verso la strada a sud della ferrovia e, quindi, in apposite aree destinate a verde, saranno sottoposte ad un processo di depurazione costituito da pozzetti scolmatori, vasche di accumulo, deoliatore statico, filtro finale e saranno smaltite in appositi pozzi drenanti, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Con riferimento al sistema "assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico", così come peraltro facilmente riscontrabile anche dalla cartografia riportata in allegato alla presente relazione, la parte est dell'area oggetto di intervento (in rapporto a quanto riportato dalla cartografia del

PUTT/P) risulta interessata direttamente da una particolare "emergenza idrogeologica" individuata dal PUTT/P come "Lama Castello".

La ricognizione diretta delle caratteristiche geo-morfo-idrologichereali dei luoghi, la foto aerea (carta allegata alla presente relazione) e soprattutto la disamina del Piano Particolareggiato Attuativo, si sono dimostrati strumenti indispensabili per la valutazione delle possibili interazioni tra il progetto e l'emergenza idrogeologica.

In piena attuazione delle prescrizioni di tutela indicate dagli ambiti territoriali distinti del PUTT/P nonché dai primi adempimenti indicati dall'art. 5.05 delle norme attuative del PUTT (approvati dal C.C. di Giovinazzo con Delibera n. 40 del 30/11/2004 e con nota dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica prot. n. 9730/06 del 15/12/2005) non è stata interessata da edificazione la Lama Del Castello con le aree annesse di pertinenza. Inoltre, poiché la profondità delle aree annesse, così come individuate dall'A.C. con delibera n°40 del 30/11/2004 ed approvate dalla Regione con prot. n° 9730/06 del 15/12/2005, è in alcune aree inferiore a m 150,00 dall'area di pertinenza della lama, si è preferito posizionare le nuove costruzioni ad una distanza comunque superiore a detta profondità.

In particolare, la superficie volumetricamente utilizzabile è pari a m² 578.873 mentre le aree vincolate dal PUTT/P sono pari a m² 117.395.

Le aree vincolate dal PUTT/P, rientranti nei comparti C3/4 e C3/8, saranno utilizzate per localizzare gli standard di pertinenza dei proprietari delle stesse (i cui volumi sono stati localizzati sulle aree edificabili) nonché ulteriori superfici, eccedenti i 18 m²/ab minimi previsti dalla norma e la cui cessione avverrà contestualmente con l'attuazione dei comparti d'intervento, da destinare a verde. La maggiore incidenza del verde grava proporzionalmente su tutti i proprietari delle aree.

La soluzione adottata ha consentito anche la possibilità di semplificare (con conseguenti economie e "risparmio" di territorio) la rete viaria di PRG con la cancellazione di gran parte della strada prevista sul "fondo lama" a est della maglia C3.4 (per complessivi oltre 1,4 chilometri); il tutto salvaguardando al massimo le peculiarità dei siti e le preesistenze.

Va specificato, che l'area d'intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923 n.3267 e R.D. 16/5/1926). Detto vincolo, che non rappresenta un vincolo di immodificabilità assoluta, in genere viene apposto per evitare la denudazione, la perdita di stabilità, o per evitare significative modificazioni del regime delle acque. Nel caso specifico, questo conferma che il terreno oggetto di pianificazione esecutiva si presenta comunque stabile, con pendenza non accentuata; e non presenta fenomeni di dissesto. Pertanto non si rilevano, in linea di massima, problemi particolari dal punto di vista idrogeologico.

Alla luce di quanto in precedenza evidenziato si può pertanto affermare che l'intervento in progetto persegue, soprattutto in virtù dell'organizzazione spaziale e funzionale progettata, la "tutela" delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definiti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.02 delle NTA/PUTT) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell'assetto paesistico-ambientale dell'ambito interessato dall'intervento.

A quanto sopra va altresì aggiunto, con riferimento al grado di vulnerabilità del territorio interessato, che non essendo presenti sull'area d'intervento significativi fenomeni di dissesto in atto e/o potenziali, la trasformazione di parte dell'attuale assetto dell'area d'intervento, rinveniente dalla realizzazione delle opere in progetto, non andrà a produrre alcuna interferenza significativa con gli attuali equilibri.

11.4. VERIFICA IDONEITA' LOCALIZZATIVA DELL'INTERVENTO CON RIFERIMENTO AL SISTEMA: BOTANICO – VEGETAZIONALE E DELLA POTENZIALITA' FAUNISTICA

Si procede alla verifica della idoneità localizzativa del programma costruttivo rispetto ai dettami normativi del PUTT/P in precedenza riportato, al fine di riscontrare possibili interferenze e/o incompatibilità tra l'ubicazione dell'intervento in progetto e gli indirizzi, le direttive di tutela paesistica nonché le prescrizioni di base previste dalle NTA con riferimento specifico al "sistema copertura botanico-vegetazionale-culturale e della potenzialità faunistica".

Così come peraltro facilmente riscontrabile dalla cartografia tematica del PUTT/P, nonché dall'ortofo (Aima, 1997) e dalla documentazione fotografica allegata, l'area oggetto dell'intervento non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcuna emergenza vegetazionale.

La vegetazione reale, le coltivazioni e le essenze arboree presenti su tutta la superficie del sito sono quelle più diffuse nel territorio comunale e, discostandosi sensibilmente da quella potenziale, hanno prodotto la radicale variazione nella biocenosi dell'ecosistema originario, riducendo anche l'esistenza di specie animali; nel sito non sono presenti, infatti, né specie rare e protette, né associazioni animali, né luoghi di nidificazione; l'habitat del sito non riveste aspetti peculiari meritevoli di una qualche salvaguardia.

Con riferimento agli ecosistemi, e cioè *"ai complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale"*, nel caso in studio, la situazione periurbana (presenza della ferrovia su tutto il fronte nord, di edificato rado ma diffuso, di importante viabilità su quasi tutto il fronte a sud) non attribuisce all'area l'aspetto della "piantata" pugliese, né configura alcun bio-ecosistema agricolo.

Per quanto attiene agli "accrescitori del potenziale paesistico del sito" si osserva che esso non ricade in ambiti territoriali interessati da programmi di forestazione; non ricade in ambiti territoriali interessati da processi potenziali di interesse botanico/vegetazionale. Per quanto attiene invece

ai detrattori del potenziale paesistico del sito l'area d'intervento, si osserva che esso ricade in ambiti territoriali interessati da livelli elevati di antropizzazione con processi in atto e/o potenziali e mostra evidenti segni di vulnerabilità al degrado.

Nel caso specifico, si può affermare che l'area di intervento non risulta interessata dalla presenza di parchi e/o ville extraurbane di rilevante valore testimoniale; non risulta interessata da canneti e/o habitat palustri; non è interessata direttamente da particolari emergenze e/o componenti di pregio del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo e/o di riconosciuta importanza sia storica che estetica.

Per quanto attiene ai "beni naturalistici", dalla cartografia allegata al PUTT/P, non si rileva sull'area d'intervento la presenza di associazioni vegetali rare e/o ambienti di particolare interesse biologico-naturalistico ne si rileva la presenza di siti naturalistici e/o di biotopi di particolare interesse e/o zone umide. Con riferimento esclusivo alle aree naturali protette di cui alla L.R. n. 10/84, si specifica, che l'area di comparto non è compresa in nessuna delle "categorie" indicate dalle NTA del PUTT/P; dall'art.3.13.1 "*Il Piano considera come "aree protette" le zone faunistiche definite dalla l.r. n. 10/84 come "oasi di protezione", "zone di ripopolamento e cattura", "zone umide", e quelle definite come: riserva naturale orientata, riserva naturale integrale, riserva naturale biogenetica, riserva naturale forestale di protezione"*; quindi, in definitiva si può affermare che in relazione alla presenza delle categorie di "aree protette" riportate dalle NTA del PUTT/P, non esistono vincoli ostativi alla realizzazione delle opere in progetto.

L'area non è altresì identificata quale zona umida, ne quale riserva naturale biogenetica e/o forestale di protezione.

L'area d'intervento non presenta una particolare assetto culturale ovvero non rappresenta cioè una peculiarità degna di specifica tutela secondo quanto disposto dalle NTA del PUTT/Paesaggio.

Pertanto, alla luce di quanto in precedenza specificato, si può affermare che l'intervento previsto è compatibile con gli indirizzi, le direttive di tutela e le prescrizioni di base relative alle emergenze e/o ambiti distinti del "sistema:

copertura botanico - vegetazionale e della potenzialità faunistica".

11.5. VERIFICA DELL'IDONEITÀ LOCALIZZATIVA DELL'INTERVENTO CON RIFERIMENTO AL "SISTEMA STRATIFICAZIONE STORICA DELL'ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA"

Si procede adesso alla verifica della idoneità localizzativa del programma costruttivo, rispetto ai dettami normativi dello strumento di pianificazione urbanistico territoriale tematico regionale al fine di riscontrare possibili interferenze e/o incompatibilità tra l'ubicazione dell'intervento e gli indirizzi, le direttive di tutela paesistica nonché le prescrizioni di base previste dalle N.T.A. del

PUTT/Paesaggio con riferimento specifico al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa".

Così come riscontrabile dalla cartografia tematica del PUTT/P allegata, l'area oggetto d'intervento risulta direttamente (e come si dimostrerà erroneamente) interessata dalla presenza di una particolare "emergenza" ovvero dalla presenza di una componente storico-culturale di riconosciuto valore: il "Dolmen di San Silvestro". Il "Dolmen", è localizzato dalla cartografia del PUTT/P a sud ovest della maglia di intervento, sulla strada provinciale n.107 Giovinazzo-Terlizzi, a circa 60/700 mt dalla linea ferroviaria in prossimità del Casino Pedestone. Da una verifica sulla cartografia più aggiornata, sulla foto area e soprattutto da un riscontro diretto (vedi foto allegate), si può affermare che il "Dolmen di S.Silvestro" è localizzato sulla strada provinciale n.107 Giovinazzo-Terlizzi a circa 3.5 km dal centro abitato, in direzione sud, a valle dell'autostrada A14 (e quindi a notevole distanza dall'area di intervento).

Nella maglia ricadono due plessi di riconosciuto valore storico-architettonico (non censiti dal PUTT/P): il "Convento e Chiesa di S.Antonio" del XV secolo (nella maglia C3.1), in fregio alla vecchia sede della strada provinciale per Terlizzi a ridosso della ferrovia, e il "Casino Gianmorula" sempre del XV secolo (nella maglia C3.6), prospiciente la stessa strada provinciale sul limite sud dell'area tipizzata; in conformità della tutela disciplinata dall'art.64 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, il piano particolareggiato ha individuato i modi per attuare la tutela e valorizzazione dei plessi.

L'area d'intervento non ricade in un ambito territoriale caratterizzato da un assetto insediativo storicamente consolidato, reputato vulnerabile per tendenze, in atto o potenziali, di trasformazioni fisiche e d'uso improprie e/o all'abbandono e/o al degrado idrogeologico ed ambientale.

L'area d'intervento non è vincolata come zona archeologica (la presenza del dolmen è stata erroneamente localizzata nell'area) o come area d'interesse archeologico di rilevante interesse scientifico ai sensi del titolo I del D.L. n. 490/1999 e del PUTT/P, ovvero non presenta al suo interno elementi e/o insiemi archeologici isolati di elevata - medio - bassa consistenza e/o rilevante - eccezionale - relativo valore testimoniale.

L'area d'intervento non è altresì interessata dalla presenza di beni architettonici extraurbani ovvero da opere di architettura vincolate come beni culturali ai sensi del titolo I del D.L. n. 490/1999 ne' da opere segnalate dal PUTT/Paesaggio come manufatti esterni ai territori costruiti di rilevante interesse storico-architettonico paesaggistico meritevoli di tutela (castelli, torri e fortificazioni, complessi civili e religiosi, edifici religiosi ed edicole, masserie ed edifici rurali, ville extraurbane, ipogei della civiltà rupestre, edifici e manufatti di archeologia industriale).

Va precisato che l'area d'intervento, in considerazione della sua localizzazione periurbana rispetto al tessuto edificato di Giovinazzo, non rappresenta ovviamente un sito rientrante nel contesto di riferimento visuale e/o formale del centro storico dell'abitato ne' interferisce con altre peculiarità paesistico-ambientali tutelate dal PUTT/P.

L'area d'intervento non è soggetta al vincolo di "Usi civici", come riportato nella cartografia allegata alla presente relazione. Il PUTT/P nel suo impalcato normativo, prevede all'art.3.17 la definizione di "Paesaggio agrario e Usi civici": "Il Piano riconosce come "paesaggio agrario" di interesse storico-culturale sia quello dei siti ove permangono i segni della stratificazione storica dell'organizzazione sociale (Usi civici), insediativa (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola, sia quello dei siti che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale dei centri storici (centri collinari e/ o di versante, centri sul mare)".

L'area esaminata non risulta vincolata come "Vincolo Galasso.

Oltre alle emergenze strutturanti il sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro, il PUTT/Paesaggio riconosce altre componenti paesaggistiche minori di tipo antropico e naturale che concorrono a configurare l'assetto del cosiddetto paesaggio agrario. Il piano riconosce come "paesaggio agrario" di interesse storico-culturale sia quello dei siti ove permangono i segni della stratificazione storica dell'organizzazione sociale (presenza usi civici, di cui si è già relazionato), insediativi (presenza edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola, sia quello dei siti che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale dei centri storici (centri collinari e/o di versante, centri sul mare). Contribuiscono altresì alla configurazione del paesaggio agrario anche i cosiddetti "beni diffusi" della componente botanico-vegetazionale che il PUTT/P riconosce come beni di notevole significato paesaggistico degni di tutela (art. 3.14 NTA). In particolare il PUTT/Paesaggio individua quali beni diffusi le seguenti fattispecie:

- a) piante isolate o a gruppi, sparse di irrilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;
- b) alberature stradali e poderali;
- e) pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura, dei terrazzamenti in collina e delle delimitazioni delle sedi stradali.

L'ambito in cui ricade l'area d'intervento, presenta in maniera prevalente un assetto paesaggistico di tipo periurbano.

In particolare, è opportuno specificare che sull'area d'intervento non sono presenti segni dell'organizzazione insediativa nell'agro (edificazione, infrastrutturazione, tipologia costruttive tipiche), se non quelle già citate ed in ogni caso salvaguardate dalle previsioni di piano particolareggiato.

In definitiva, alla luce di quanto in precedenza specificato ovvero della totale assenza sull'area d'intervento di particolari emergenze storico-culturali e/o di "ambiti distinti", risultano conseguentemente ininfluenti, per l'area d'intervento, gli indirizzi e le direttive di tutela nonché le prescrizioni di base fissate dalle NTA del PUTT/Paesaggio e vevoli sia per "l'area di pertinenza" che per "l'area annessa" delle predette emergenze e/o ambiti distinti.

12. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esplicitato, si può affermare che per l'area d'intervento non ricorre alcuna delle condizioni di immodificabilità assoluta, stante la dimostrata idoneità localizzativa dell'intervento rispetto ai dettami normativi del PUTT/Paesaggio; le previsioni localizzative del programma costruttivo non trovano, cioè, interferenze con lo strumento di pianificazione regionale ed in particolare la soluzione progettuale presentata, rispetta gli indirizzi e le direttive di tutela paesistica nonché le prescrizioni di base previste dalle NTA del PUTT/Paesaggio.

Quanto sopra evidenziato, è chiaramente identificabile negli elaborati grafici allegati, che individuano la localizzazione dell'area in rapporto sia al regime vincolistico preesistente al PUTT/Paesaggio che in rapporto ai relativi ambiti territoriali estesi e distinti (ove esistenti), come identificati dal citato strumento di pianificazione territoriale. Gli elaborati grafici dimostrano essenzialmente la possibile trasformabilità dell'attuale assetto paesaggistico dell'area dal punto di vista normativo; dimostrano l'ottemperanza dell'intervento alle disposizioni normative contenute nelle NTA del PUTT/Paesaggio che risultano finalizzate alla specifica tutela delle peculiarità paesistico-ambientali (ambiti territoriali distinti) e/o componenti di pregio presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Dimostrata l'ammissibilità della trasformazione paesaggistica in base alle NTA del PUTT/Paesaggio, si è poi verificato nello specifico il grado di incidenza dell'intervento in progetto sulle principali componenti paesistico-ambientali non strutturanti l'attuale assetto paesaggistico, al fine di quantificare l'entità e la natura delle trasformazioni indotte dalla realizzazione delle opere in progetto. Si è proceduto, cioè, alla verifica che tale trasformazione, ancorché ammissibile dal punto di vista normativo (in quanto ottempera alle NTA del PUTT/Paesaggio), risultasse comunque anche compatibile con la generale finalità di qualificazione e tutela paesaggistica perseguita dal PUTT/Paesaggio (art. 2.02 punto 1.3). L'analisi di tale trasformazione, ovvero l'incidenza delle opere in progetto sulle singole componenti paesistico-ambientali presenti nell'ambito e nell'area d'intervento, ha consentito di delineare un quadro conoscitivo dei principali potenziali impatti quale ausilio al momento decisionale ovvero alla formulazione di un giudizio di compatibilità-incompatibilità dell'intervento in progetto con la tutela e qualificazione paesaggistica perseguita dal piano regionale.

Dalla stima qualitativa degli impatti presunti indotti dall'opera in progetto sulla componente ambientale considerata (paesaggio), nonché dalle interazioni degli impatti identificati con le diverse componenti e fattori ambientali considerati è emerso che le modificazioni che l'opera in progetto andrà comunque a produrre non risulteranno significative dal punto di vista paesaggistico. Stante il basso grado di naturalità dei luoghi e le attuali condizioni d'uso del territorio interessato dalle opere e le peculiarità paesistico-ambientali, non presenti sull'area d'intervento, queste non subiranno alcuna modificazione.

In sintesi, la struttura paesistico-ambientale che attualmente caratterizza l'ambito d'intervento sarà in grado di contenere ovvero di sopportare le modificazioni introdotte dall'opera in progetto che per caratteristiche tipologiche, comunque non inciderà in maniera significativa sul contesto paesistico di riferimento, anche in considerazione delle misure di mitigazione adottate in fase progettuale (dato anche il non elevato grado di sensibilità paesistico-ambientale delle aree interessate dalle opere di che trattasi che si presentano con un basso grado di naturalità, stante la notevole antropizzazione presente).

La trasformazione dell'attuale paesaggio agrario, in virtù della presenza di idonee misure di mitigazione (già adottate dalla soluzione progettuale), può ritenersi sicuramente compatibile per quanto attiene all'aspetto paesaggistico, in quanto detta trasformazione non risulterà lesiva delle componenti paesaggistiche strutturanti l'attuale assetto.

